Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 16 maggio 1953

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CORTE DI CASSAZIONE

ELEZIONI POLITICHE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
indette con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1953, n. 175

Collegamento delle liste tra Partiti, Gruppi o Movimenti politici

L'UFFICIO CENTRALE NAZIONALE
PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

a' sensi della legge 31 marzo 1953, n. 148;
accertata la regolarità delle relative dichiarazioni,

HA AMMESSO

il collegamento, in unico gruppo, tra le seguenti liste:

1) *Partito Socialista Democratico Italiano*
(Contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno, n. 47)

2) *Partito Repubblicano Italiano*
(Contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno, n. 8)

3) *Democrazia Cristiana*
(Contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno, n. 2)

4) *Partito Liberale Italiano*
(Contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno, n. 4)

5) *Partito Popolare Sud-Tirolese (südtiroler Volkspartei)*
(Contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno, n. 34)

6) *Partito Sardo d'Azione*
(Contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno, n. 15)

7) *Candidatura Democrazia Cristiana della Valle d'Aosta*
(Contrassegno: Scudo Crociato con la scritta « Libertas » sormontato dalla dicitura « La Région Valdôtaine »).

Roma, addì 12 maggio 1953

Il Presidente dell'Ufficio Centrale Nazionale
FERRANTE FERRANTI

Il Segretario
FRANCESCO SAVERIO COLLOCA

(2357)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1952, n. 4554.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118 e modificato con i regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34; 27 aprile 1942, n. 571; 5 settembre 1942, n. 1237; 24 ottobre 1942, n. 1438, con decreti del Capo provvisorio

dello Stato 4 febbraio 1947, n. 196 e 7 marzo 1947, n. 1727 e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 430; 21 aprile 1949, n. 613; 1° settembre 1949, n. 816; 13 marzo 1950, n. 599; 30 ottobre 1950, n. 1125; 31 ottobre 1950, n. 1310; 30 giugno 1951, n. 1148 e 27 ottobre 1951, n. 1794;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:

L'attuale art. 75 è sostituito dal seguente:

« Le discipline nelle quali si conferiscono diplomi di specialista sono le seguenti:

1) Chirurgia generale;
2) Anestesia;
3) Medicina interna;
4) Cardiologia;
5) Malattie dell'apparato respiratorio;
6) Neuropatologia e psichiatria;
7) Dermosifilopatia;
8) Ostetricia e ginecologia;
9) Pediatria;
10) Oculistica;
11) Otorinolaringoiatria;
12) Igiene;
13) Medicina legale;
14) Infortunistica e assicurazioni sociali;
15) Radiologia;
16) Odontoiatria e protesi dentaria;
17) Patologia generale;
18) Settore laboratorista;
19) Urologia;
20) Ortopedia e traumatologia ».

Attuale art. 80. — Nell'ultimo comma dopo le parole « successivo al primo » sono aggiunte le seguenti altre « eccezionalmente al terzo ».

Attuale art. 81. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli esami di profitto si danno per singole materie o per gruppi di materie, secondo quanto sarà stabilito nel regolamento della scuola ».

L'attuale art. 82 è sostituito dal seguente:

« Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte dal direttore e da due insegnanti della scuola ».

L'attuale art. 83 è sostituito dal seguente:

« La Commissione per l'esame di diploma è composta di sette membri ed è presieduta dal preside della Facoltà. I membri sono nominati dal preside fra gli insegnanti delle materie contemplate dal programma di studio di ciascuna scuola. Della Commissione deve far parte un libero docente ».

L'attuale art. 84 è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti alle scuole di perfezionamento sono tenuti a pagare le tasse annuali di iscrizione e le tasse e sopratasse di esami nella misura stabilita per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia e la tassa di diploma in L. 6000 (seimila) e i contributi che saranno stabiliti dal manifesto.

Essi sono tenuti inoltre al pagamento dei contributi per i singoli Istituti che frequentano nella misura che sarà indicata in apposita tabella proposta dal Consiglio della facoltà ».

Gli articoli dell'attuale statuto dal n. 85 al n. 128 sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Chirurgia generale.

Attuale art. 85. — Per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia generale, si richiedono cinque anni di corso internato.

Attuale art. 86. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1) Anatomia topografica;
2) Radiologia;
3) Anestesia, rianimazione, trattamento pre e post-operatorio;
4) Patologia chirurgica generale e speciale;
5) Semeiotica generale e chirurgica;
6) Anatomia e istologia patologica;
7) Diagnostica urologica;
8) Ortopedia;
9) Tecnica operatoria;
10) Chirurgia d'urgenza;
11) Clinica chirurgica.

L'esame di diploma comprende la presentazione e discussione di una dissertazione su argomento di patologia o di clinica chirurgica.

Anestesia.

Attuale art. 87. — Per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia, si richiedono due anni di corso con internato.

Attuale art. 88. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° anno:

1) Anatomia, con speciale riguardo alla topografia dei nervi periferici;

2) Fisiologia del sistema cardio-vascolare, del sistema respiratorio e del sistema nervoso;

3) Farmacologia, con particolare riguardo ai narcotici, ipnotici, anestetici ad azione locale, vari alcaloidi, cardiocinetici ed analettici respiratori;

4) Generalità e tecnica della narcosi;

5) Generalità e tecnica delle anestesie periferiche, rachianestesia, anestesie plessiche regionali, anestesie locali, ecc.

2° anno:

1) Generalità e tecnica della narcosi (biennale);

2) Generalità e tecnica delle anestesie periferiche (biennale);

3) Anestesia del parto;

4) Patogenesi del dolore e metodi di terapia antalgica;

5) Trattamento pre, intra e post-operatorio con speciale riguardo alla trasfusione del sangue.

Attuale art. 89. — Lo specializzando per accedere al secondo anno della scuola di specializzazione deve aver superato gli esami del primo anno.

Medicina interna.

Attuale art. 90. — Per il conseguimento del diploma di specialista in medicina interna, si richiedono cinque anni di corso.

Attuale art. 91. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° anno:

Malattie dell'apparato respiratorio:

a) Anatomia patologica dell'apparato respiratorio;

b) Fisiologia dell'apparato respiratorio;

c) Semeiotica fisica e strumentale;

d) Patologia delle affezioni tubercolari e non tubercolari del polmone;

e) Radiodiagnostica;

f) Clinica e terapia delle malattie dell'apparato respiratorio;

g) Pratica dispensariale e sanatoriale.

2° anno:

Malattie dell'apparato cardiovascolare:

a) Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare;

b) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare;

c) Semeiotica fisica e strumentale (elettrocardiografia) dell'apparato cardiovascolare;

d) Patologia dell'apparato cardiovascolare;

e) Radiodiagnostica dell'apparato cardiovascolare;

f) Clinica e terapia dell'apparato cardiovascolare;

3° anno:

Malattie degli organi emopoietici e urinari:

a) Anatomia patologica degli organi emopoietici e urinari;

b) Semeiotica ematologica-tecnica dell'esame funzionale del rene;

c) Fisiologia degli organi emopoietici e urinari;

d) Patologia degli organi emopoietici e urinari;

e) Radiodiagnostica degli organi emopoietici e urinari;

f) Clinica e terapia degli organi emopoietici e urinari.

4° anno:

Malattie dell'apparato digerente e malattie infettive:

a) Anatomia patologica dell'apparato digerente e delle malattie infettive;

b) Fisiologia dell'apparato digerente e ghiandolare;

c) Semeiotica, batteriologia e sierologia;

d) Radiodiagnostica;

e) Patologia delle infezioni e malattie dell'apparato digerente;

f) Clinica e terapia delle infezioni e delle malattie dell'apparato digerente.

5° anno:

Malattie dell'apparato endocrino e delle articolazioni:

a) Anatomia patologica dell'apparato endocrino e delle articolazioni;

b) Fisiologia dell'apparato endocrino e delle articolazioni;

c) Patologia dell'apparato endocrino e delle articolazioni;

d) Semeiotica dell'apparato endocrino e delle articolazioni;

e) Radiodiagnostica dell'apparato endocrino e delle articolazioni;

f) Clinica e terapia dell'apparato endocrino e delle articolazioni.

Attuale art. 92. — L'internato si svolgerà presso l'Istituto di clinica medica generale o di patologia speciale medica dell'Università di Torino.

Ogni anno a tutti gli iscritti verrà impartito l'insegnamento di uno dei capitoli elencati all'art. 91. In tal modo entro cinque anni ogni iscritto avrà ricevuto l'insegnamento di tutta la materia. Le lezioni saranno opportunamente integrate da conferenze su argomenti attinenti i capitoli di patologia, oggetto dell'insegnamento. E' obbligatoria la firma di frequenza per ognuno degli anni della scuola.

Al termine di ognuno dei cinque anni avrà luogo un esame che comprenderà tutta la materia svolta durante l'anno.

Cardiologia.

Attuale art. 93. — Per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia si richiedono due anni di corso con internato.

Attuale art. 94. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° anno:

1) Patologia dell'apparato circolatorio (una lezione settimanale);

2) Clinica delle malattie dell'apparato circolatorio (una lezione settimanale);

3) Semeiologia clinica cardiovascolare (una lezione settimanale);

4) Semeiologia radiologica cardiovascolare (una lezione settimanale);

5) Anatomia normale ed embriologica dell'apparato circolatorio (n. 8 conferenze);

6) Fisiologia dell'apparato circolatorio (n. 10 conferenze);

7) Anatomia patologica dell'apparato circolatorio (n. 10 conferenze);

8) Farmacologia cardiovasale (n. 6 conferenze).

2° anno:

1) Patologia dell'apparato circolatorio (una lezione settimanale);

2) Clinica delle malattie dell'apparato circolatorio (una lezione settimanale);

3) Semeiologia clinica cardiovascolare (una lezione settimanale);

4) Terapia medica dell'apparato circolatorio (n. 8 conferenze);

5) Terapia chirurgica dell'apparato circolatorio (n. 8 conferenze).

Gli iscritti alla scuola presteranno servizio secondo turni opportunamente stabiliti nei laboratori di cardiologia.

Attuale art. 95. — L'internato si svolgerà presso l'Istituto di clinica medica generale o di patologia speciale medica dell'Università di Torino.

E' obbligatoria la firma di frequenza per ogni anno del corso.

Alla fine di ognuno dei due anni avrà luogo un esame concernente gli insegnamenti svolti nelle lezioni e nelle conferenze, durante l'anno.

Malattie dell'apparato respiratorio.

Attuale art. 96. — Per il conseguimento del diploma di specialista in malattie dell'apparato respiratorio, si richiedono due anni di corso.

Attuale art. 97. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° anno:

1) Fisiologia dell'apparato respiratorio;
2) Anatomia patologica dell'apparato respiratorio;
3) Semeiotica fisica e funzionale;
4) Patologia delle malattie non tubercolari del polmone;
5) Clinica e terapia delle malattie dell'apparato respiratorio;
6) Conferenze.

2° anno:

1) Patologia delle malattie tubercolari del polmone;
2) Radiodiagnostica;
3) Pratica sanatoriale;
4) Clinica e terapia delle malattie dell'apparato respiratorio;
5) Conferenze.

Alla fine di ognuno dei due anni di corso i perfezionandi dovranno sostenere un esame teorico-pratico nelle materie svolte durante l'anno.

Attuale art. 98. — L'internato si svolgerà presso l'Istituto di clinica medica o di patologia speciale medica dell'Università di Torino, comprendendo anche la frequenza nell'ospedale sanatoriale San Luigi, ove sarà svolta la parte dimostrativa, tecnica, sanatoriale e dispensariale. E' obbligatoria la firma di frequenza per ogni anno di corso.

Neuropatologia e psichiatria

Attuale art. 99. — Per il conseguimento del diploma di specialista in neuropatologia e psichiatria, si richiedono tre anni di corso con internato.

Attuale art. 100. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° anno:

1) Anatomia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Semeiotica neropatologica;
4) Semeiotica psicopatologica.

2° anno:

1) Anatomia patologica del sistema nervoso;
2) Clinica neuropatologica;
3) Clinica psichiatrica.

3° anno:

1) Neurochirurgia;
2) Clinica neuropatologica;
3) Clinica psichiatrica;
4) Psichiatria forense.

Gli specializzandi hanno l'obbligo di frequentare la clinica delle malattie nervose e mentali (internato) seguendo l'attività del direttore e degli assistenti nelle infermerie, nell'ambulatorio e nei servizi speciali diagnostici e terapeutici.

Hanno altresì l'obbligo di frequenza ai corsi speciali di lezioni tenuti dagli insegnanti della scuola.

A cominciare dal secondo anno devono fare a turno esercitazioni su casi clinici.

Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta su argomento neuropatologico e psichiatrico.

Dermosifilopatia

Attuale art. 101. — Per il conseguimento del diploma di specialista in dermosifilopatia si richiedono due anni di corso con internato.

Attuale art. 102. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1) Anatomia patologica;
2) Batteriologia, parassitologia e sierologia;
3) Clinica dermosifilopatica.

Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo originale.

Ostetricia e ginecologia

Attuale art. 103. — Per il conseguimento del diploma di specialista in ostetricia e ginecologia si richiedono quattro anni di corso con internato.

Attuale art. 104. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° anno:

1) Elementi di genetica e di eugenica;
2) Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile;
3) Fisiologia ostetrica;
4) Diagnostica ostetrica;
5) Clinica ostetrica e ginecologica.

2° anno:

1) Fisiologia dell'apparato genitale femminile: endocrinologia;
2) Tecnica operatoria ostetrica;
3) Diagnostica ginecologica;
4) Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico e ginecologico, esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica);
5) Clinica ostetrica e ginecologica.

3° anno:

1) Anatomia patologica ostetrica e ginecologica;
2) Istologia normale e patologica nel campo della specialità;
3) Puericoltura prenatale;
4) Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;
5) Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;
6) Tecnica operatoria ginecologica;
7) Clinica ostetrica e ginecologica.

4° anno:

1) Puericoltura postnatale e malattie del neonato;
2) Medicina legale applicata alla specialità;
3) Diagnostica Roentegen, radioterapia in ostetricia e ginecologia;
4) Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del 4° anno).

I corsi saranno integrati da esercitazioni cliniche, esercitazioni di laboratorio e da conferenze sui rapporti dell'ostetricia e della ginecologia con la clinica medica, clinica chirurgica, clinica dermosifilopatica, clinica oculistica, clinica urologica.

Per tali conferenze è obbligatoria la frequenza ma non l'esame.

Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale.

Pediatria

Attuale art. 105. — Per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, si richiedono due anni di corso con internato.

Attuale art. 106. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1) Fisiologia dell'età dell'accrescimento in rapporto con la clinica;
2) Igiene generale, igiene speciale scolastica e profilassi delle malattie infettive;
3) Puericoltura, legislazione in rapporto con la pediatria;
4) Diagnostica di ortopedia e chirurgia infantile.
5) Semeiotica infantile;
6) Clinica e patologia infantile;
7) Malattie infettive e contagiose dell'infanzia;
8) Clinica e patologia della tubercolosi infantile;
9) Neuropsichiatria infantile;
10) Malattie dell'accrescimento;
11) Clinica dermosifilopatica applicata all'infanzia
12) Radiologia e terapia fisica applicata all'infanzia;
13) Psicologia infantile.

Internato biennale nell'Istituto di clinica pediatrica universitaria.

Per il conseguimento del diploma il candidato deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale clinico o clinico sperimentale.

Oculistica

Attuale art. 107. — Per il conseguimento del diploma di specialista in oculistica si richiedono tre anni di corso con internato.

Attuale art. 108. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° anno:
1) Anatomia e fisiologia dell'occhio;
2) Batteriologia oculare;
3) Patologia oculistica;
4) Clinica oculistica.

2° anno:
1) Oftalmoscopia;
2) Anatomia patologia dell'occhio;
3) Ottica fisiologica;
4) Patologia oculare;
5) Clinica oculistica.

3° anno:
1) Tecnica delle operazioni oculari;
2) Oftalmoscopia;
3) Neurologia oculare;
4) Clinica oculistica.

Il corso viene integrato con conferenze di radiologia, otorinolaringoiatria, neurologia, dermatologia, igiene, pediatria, medicina legale attinente all'oculistica.

Alla fine di ogni anno l'iscritto deve sostenere l'esame su tutte le materie di insegnamento dell'anno.

Il candidato, per il conseguimento del diploma, deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale.

Otorinolaringoiatria

Attuale art. 109. — Per il conseguimento del diploma di specialista in otorinolaringoiatria, si richiedono tre anni di corso con internato.

Attuale art. 110. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° anno:
1) Fisica acustica;
2) Anatomia;
3) Fisiologia;
4) Semeiotica otorinolaringologica e tecnica di laboratorio.
5) Anatomia patologica;
6) Clinica otorinolaringoiatrica.

2° anno
1) Audiologia;
2) Neuropatologia e otoneurologia;
3) Foniatria;
4) Tecnica operatoria;
5) Infortunistica medico legale;
6) Clinica otorinolaringoiatrica.

3° anno:
1) Clinica otorinolaringoiatrica.

Saranno inoltre tenute conferenze di medicina e chirurgia generale a carattere integrativo.

Per il conseguimento del diploma di specialista in otorinolaringoiatria deve essere presentata e discussa una dissertazione scritta su un argomento della specialità e superata una prova tecnica.

Gli esami di profitto si danno alla fine di ogni anno di corso per singole materie. Per accedere al 2° e al 3° anno di corso devono essere stati superati gli esami degli anni precedenti.

L'insegnamento e l'internato si svolgeranno presso la clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Torino e gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza a tutti gli insegnamenti teorici e pratici che vengono impartiti.

L'ammissione alla scuola di perfezionamento può essere deliberata dal direttore della scuola stessa per titoli e per eventuale esame di ammissione.

Igiene

Attuale art. 111. — Per il conseguimento del diploma di specialista in igiene si richiedono due anni di corso con internato.

Attuale art. 112. — Nel primo anno di corso sono impartiti i seguenti insegnamenti:

1) Statistica sanitaria;
2) Chimica applicata all'igiene;
3) Fisica applicata all'igiene;
4) Analisi di laboratorio applicata all'igiene;
5) Malattie parassitarie (rispettivamente da infravirus, schizomiceti, micofiti, protozoi e macro parassiti):
a) dell'infanzia;
b) degli adulti;
c) tropicali;
6) Elementi di ingegneria sanitaria.

L'allievo ha inoltre l'obbligo di due tirocini pratici della durata ciascuno di quindici giorni:

a) presso l'Ufficio del medico provinciale;
b) presso l'Ufficio di igiene comunale.

Questi due periodi di pratica non possono essere fatti contemporaneamente.

Nel secondo anno di corso sono impartiti i seguenti insegnamenti:

1) Amministrazione sanitaria;
2) Epidemiologia e profilassi generale e speciale;
3) Medicina preventiva rispettivamente:
   a) maternità e infanzia, igiene mentale e igiene della scuola;
   b) igiene del lavoro e dello sport;
   c) igiene del suolo, delle acque e dell'abitato;
4) Anatomia e istologia patologica.

L'allievo ha inoltre l'obbligo dei seguenti tirocini pratici della durata ciascuno di quindici giorni:

a) presso il Consorzio antitubercolare;
b) presso la Direzione sanitaria di un ospedale di 1ª categoria;
c) presso i servizi sanitari di fabbrica.

I suddetti tre periodi di pratica non possono essere fatti contemporaneamente.

Medicina legale

Attuale art. 113. — Per il conseguimento del diploma di specialista in medicina legale si richiedono due anni di corso con internato.

Attuale art. 114. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono i seguenti:

1) Medicina legale pratica con esercitazioni di medicina giudiziaria e indagini di laboratorio;
2) Medicina delle assicurazioni sociali;
3) Antropologia criminale e psichiatria forense;
4) Elementi di tossicologia;
5) Diagnostica anatomo-patologica;
6) Traumatologia e semeiotica chirurgica;
7) Polizia giudiziaria.

Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta su ricerche originali nel campo della medicina legale e sostenere prove pratiche di compilazione e discussione di perizie.

Infortunistica e assicurazioni sociali

Attuale art. 115. — Per il conseguimento del diploma di specialista in infortunistica e nelle assicurazioni sociali si richiedono due anni di corso con internato.

Attuale art. 116. — Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:

1) Semeiotica e patologia chirurgica degli infortuni;
2) Infortunistica medico-legale;
3) Igiene industriale;
4) Assicurazioni sociali.

Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta su ricerche originali nel campo dell'infortunistica e delle assicurazioni sociali e sostenere prove pratiche di compilazione e discussione di perizie.

Radiologia

Attuale art. 117. — Per il conseguimento del diploma di specialista in radiologia si richiedono due anni di corso con internato.

Attuale art. 118. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono i seguenti:

1° anno:
1) Fisica radiologica;
2) Radiobiologia;
3) Anatomia radiologica normale e patologica;
4) Semeiotica radiologica medica;
5) Semeiotica radiologica chirurgica.

2° anno:
1) Tecnica radiologica;
2) Radiodiagnostica clinica;
3) Radioterapia clinica.

L'insegnamento sarà completato con esercitazioni pratiche. E' fatto obbligo agli iscritti di essere presenti nell'Istituto nelle ore di svolgimento dei vari servizi diagnostici e terapeutici durante il periodo di corso.

Il numero degli iscritti alla scuola sarà stabilito di anno in anno a giudizio della Facoltà udito il parere del direttore.

Odontoiatria e protesi dentaria

Attuale art. 119. — Per il conseguimento del diploma di specialista in odontoiatria e protesi dentaria si richiedono due anni di corso con internato.

Attuale art. 120. — Gli insegnamenti impartiti della scuola sono i seguenti:

1° anno:
1) Embriologia, anatomia e fisiologia della bocca e dei denti;
2) Farmacologia speciale odontoiatrica;
3) Patologia speciale e semeiotica della bocca e dei denti;
4) Chirurgia dentaria ed orale;
5) Ortodonzia;
6) Radiologia;
7) Odontotecnica.

2° anno:
1) Anatomia patologica dentaria ed orale;
2) Odontoiatria conservativa;
3) Chirurgia dentaria ed orale;
4) Protesi dentaria;
5) Ortodonzia.

Il corso sarà integrato da conferenze di medicina e chirurgia generale, oculistica, dermatologia, otorinolaringoiatria, medicina legale, ecc. attinenti alla odontoiatria.

L'insegnamento teorico sarà integrato da esercitazioni pratiche delle varie attività delle discipline di carattere tecnico (chirurgia dentale conservativa, protesi dentaria, ortodonzia e odontotecnica).

L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta vertente su di un argomento della specialità.

Patologia generale

Attuale art. 121. — Per il conseguimento del diploma di specialista in patologia generale, si richiedono due anni di corso con internato. Alla scuola di perfezionamento vengono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. L'insegnamento si svolge nell'istituto di patologia generale dell'Università. Gli iscritti alla

scuola hanno l'obbligo di frequentare tutti gli insegnamenti teorici e le esercitazioni pratiche impartite dai professori.

Attuale art. 122. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono i seguenti:

1° anno:

1) Patologia generale (eziologia generale, cause fisiche e chimiche, endopatologia);

2) Parassitologia;

3) Microbiologia;

4) Immunologia.

2° anno:

1) Patologia generale del metabolismo e dei sistemi organici;

2) Istopatologia (infiammazione, processi proliferativi, processi neoplastici).

Superati gli esami dei singoli insegnamenti, per il conseguimento del diploma, gli iscritti dovranno presentare e discutere una dissertazione su un argomento di patologia generale.

Settore laboratorista

Attuale art. 123. — Per il conseguimento del diploma di specialista medico-settore laboratorista, si richiedono due anni di corso.

Attuale art. 124. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono i seguenti:

1) Tecnica delle autopsie;

2) Diagnostica anatomo-patologica;

3) Tecnica e diagnostica istologica ed ematologica;

4) Tecnica e diagnostica batteriologica;

5) Tecnica e diagnostica immunologica;

6) Tecnica e diagnostica per ricerche di chimica clinica;

7) Tecnica di necroscopie medico legali;

8) Elementi di legislazione sanitaria.

Il corso sarà tenuto presso l'Istituto di anatomia e istologia patologica dell'Università e sarà integrato da esercitazioni pratiche.

Per il conseguimento del diploma il candidato dovrà presentare e discutere una dissertazione sopra un argomento del corso.

Urologia

Attuale art. 125. — Per il conseguimento del diploma di specialista in urologia, si richiedono tre anni di corso.

Attuale art. 126. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono i seguenti:

1) Embriologia, anatomia dell'apparato genito urinario, fisiologia dell'apparato genito urinario;

2) Patologia e clinica medica dell'apparato urinario (urologia medica);

3) Patologia e clinica chirurgica dell'apparato urinario (urologia chirurgica);

4) Semeiotica endoscopica e radiologia urologica;

5) Interventi endoscopici;

6) Tecnica operatoria degli interventi urologici.

L'insegnamento teorico sarà integrato da esercitazioni pratiche per cui si richiede un internato di due anni nella divisione urologica della clinica chirurgica.

L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomenti della specialità.

Ortopedia e traumatologia

Attuale art. 127. — Il corso della scuola ha la durata di tre anni.

Attuale art. 128. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° anno:

a) Anatomia e fisiologia degli organi di sostegno e di movimento;

b) Propedeutica ortopedica e traumatologia.

2° anno:

c) Anatomia patologica degli organi di sostegno e di movimento;

d) Patologia e clinica ortopedica e traumatologica;

e) Radiològia dell'apparato scheletrico di sostegno e di movimento.

3° anno:

f) Infortunistica dal punto di vista sociale e legale;

g) Clinica e terapia ortopedica e traumatologica.

Turni di internato nei due ultimi anni in clinica ortopedica.

Tutti gli insegnamenti dovranno essere seguiti da esami.

Alla fine del corso lo specializzando dovrà sostenere una prova teorico-pratica ed una discussione sopra una dissertazione scritta su argomento delle materie contemplate dallo statuto per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia e traumatologia.

Gli allievi dovranno pagare le tasse, le sopratasse e i contributi prescritti per l'analoga Scuola di specializzazione in chirurgia.

Il numero degli specializzandi è limitato a sei per anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1952

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 57. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1952, n. 4555.

Autorizzazione all'Istituto « Maestre Pie Venerini » con sede in Roma, ad acquistare un appezzamento di terreno sito nel comune di Pesaro.

N. 4555. Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto « Maestre Pie Venerini », con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare da suor Sabina Turilli, per il prezzo di L. 272.000 (duecentosettanduemila) un appezzamento di terreno sito nel comune di Pesaro, viale Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 56. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1952, n. 4556.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Vicaria curata autonoma della Madonna delle Rocche, in frazione Madonna delle Rocche del comune di Molare (Alessandria).

N. 4556. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Acqui in data 18 ottobre 1949, integrato con postilla 20 novembre 1951, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma della Madonna delle Rocche, in frazione Madonna delle Rocche del comune di Molare (Alessandria) e l'anzidetta Curazia curata autonoma viene autorizzata ad accettare le donazioni disposte in suo favore da P. Pasquale Ambrosini, consistenti in immobili situati in Molare, valutati L. 1.655.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 58. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1952.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Ribeirão Preto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in San Paolo (Brasile).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 906, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

L'Agenzia consolare in Ribeirão Preto alle dipendenze del Consolato generale in San Paolo (Brasile) è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1952

p. *Il Ministro*: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1953
Registro n. 43 *Esteri, foglio n.* 59

(2289)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1952.

Istituzione di un'Agenzia consolare in Santa Maria alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Porto Alegre (Brasile).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno con regio decreto 28 gennaio 1886, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita un'Agenzia consolare in Santa Maria alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Porto Alegre (Brasile).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1952

p. *Il Ministro*: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1953
Registro n. 43 *Esteri, foglio n.* 57.

(2297)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1953.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo del Cardinale Guglielmo Massaia in occasione del centenario della prima missione in Etiopia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 23 maggio 1952, n. 882, col quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo del Cardinale Guglielmo Massaia in occasione del centenario della prima missione in Etiopia;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo a ricordo del centenario della prima missione in Etiopia del Cardinale Guglielmo Massaia, del valore di L. 25, è stampato in calcografia su carta bianca filigranata, liscia, nel formato stampa di mm. 37 x 21, formato carta mm. 40 x 24, con n. 14 dentellature di perforazione su due centimetri.

La filigrana in chiaro è costituita dal segno cabalistico della ruota alata disposto e ripetuto su tutta la superficie del foglio. Nella vignetta spicca, in primo piano, a sinistra, la vegliarda figura del Cardinale Massaia, vestito con il saio dei cappuccini in atteggiamento di riposo, col braccio destro appoggiato ad un lungo bastone; dal centro a destra, vi è uno sfondo raffigurante la grande distesa della regione percorsa dai missionari, sovrastata da una croce bianca cerchiata; in alto vi è, su fondo pieno, la leggenda in carattere bastoncino chiaro « Repubblica Italiana »; in alto a destra vi è la leggenda e il valore in carattere chiaro « Poste-25 Lire »; in basso in carattere bastoncino chiaro le leggende « Card. G. Massaia - Cappuccino Centenario della missione fra i Galla (1852) ».

Il francobollo è stampato nei seguenti colori: lo sfondo in colore terra di Siena; il cappuccino in colore bruno.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1953 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1954.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1953

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1953
Registro n. 3 Ufficio riscontro poste, foglio n. 63. — MANDARINO

(2348)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1953.

Istituzione di un'Agenzia consolare in Porlamar alle dipendenze del Consolato d'Italia in Caracas (Venezuela).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno con regio decreto 28 gennaio 1886, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita un'Agenzia consolare in Porlamar alle dipendenze del Consolato d'Italia in Caracas (Venezuela).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1953

p. *Il Ministro*: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1953
Registro n. 43 Esteri, foglio n. 62.

(2293)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1953.

Istituzione di un'Agenzia consolare in Mombasa alle dipendenze del Consolato d'Italia in Nairobi (Africa orientale britannica).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno con regio decreto 28 gennaio 1886, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita un'Agenzia consolare in Mombasa alle dipendenze del Consolato d'Italia in Nairobi (Africa orientale britannica).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1953

p. *Il Ministro*: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1953
Registro n. 43 Esteri, foglio n. 61.

(2294)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1953.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Potosi alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in La Paz (Bolivia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

L'Agenzia consolare in Potosi dipendente dall'Ambasciata d'Italia in La Paz (Bolivia), è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1953

p. *Il Ministro*: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1953
Registro n. 43 Esteri, foglio n. 63.

(2290)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1953.

Modificazione ai contingenti dei biglietti di Stato da L. 10 e da L. 1.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393, e l'art. 1 del regolamento per il servizio dei biglietti di Stato approvato con l'art. 5 del decreto-legge predetto;

Visti i decreti Ministeriali: n. 138406 del 13 settembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre successivo, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 315; n. 118135 del 27 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1946, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 350; n. 180726 del 21 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1947, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 135; n. 184166 del 5 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1947, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 312; tutti intesi a modificare il riparto dei contingenti per taglio, dei biglietti di Stato;

Visto i decreti Ministeriali n. 140402 del 15 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1948, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 348; n. 249996 del 22 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1951, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 141; n. 264371 del 16 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1952, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 234, che hanno elevato a L. 8.000.000.000 e a L. 700.000.000 rispettivamente i limiti di emissione per i biglietti di Stato da L. 10 e da L. 1;

Considerati i bisogni della minuta circolazione che hanno determinato una insufficienza dei biglietti di Stato nel taglio da L. 1,

Considerato che non è possibile far fronte a detta insufficienza con monete metalliche di ugual taglio di vecchio tipo — per averne cessata da tempo la coniazione — mentre sono ancora in fase di allestimento quelle di nuovo tipo;

Decreta:

Il limite di emissione dei biglietti di Stato da L. 10 fissato in L. 8.000.000.000 per effetto dei decreti Ministeriali tutti citati nelle premesse, viene ridotto a L. 7.700.000.000.

Il limite di emissione dei biglietti di Stato da L. 1 — determinato col decreto Ministeriale del 22 marzo 1951, n. 249996, ugualmente citato nelle premesse, in L. 700.000.000 — è elevato col presente decreto a L. 1.000.000.000.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1953

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1953
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 89

(2349)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1953.

Variazioni alla tariffa di vendita al pubblico di alcuni tipi di sigari cubani ed immissione alla vendita di un nuovo tipo di sigaro cubano denominato « Panetelas ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul Monopolio dei sali e tabacchi, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nell'adunanza del 25 febbraio 1953;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 16 maggio 1953 il prezzo di vendita al pubblico dei sottoindicati tipi di sigari cubani viene determinato nella misura a fianco di ciascun tipo indicato:

		per kg. convenzionale
Cremas Habaneras	L.	133.000
Perfecionados	»	117.000
Conchas de Regalo	»	108.000
Hoyo de Monterrey (Exquitos extra)	»	107.000
Perfectos	»	105.000
Aristocrats	L.	105.000
Super Coronas	»	87.000
Coronas	»	73.000
Petit Cetros	»	65.000
Hoyo de Monterrey (Palmas reales)	»	127.000
Favoritos	»	68.000
Quince	»	109.000
Regentes	»	119.000

Art. 2.

Con la stessa decorrenza del 16 maggio 1953 viene iscritto nella tariffa generale di vendita dei tabacchi lavorati esteri il sottoindicato tipo di sigaro cubano e ne viene fissato come segue il prezzo di vendita al pubblico:

sigaro Panetelas: Lit. 95.000 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 aprile 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1953
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 96. — TAFURI

(2097)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1953.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visti i decreti Ministeriali 4 dicembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre stesso anno, e 9 ottobre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre stesso anno, con i quali i signori avvocato Luigi De Matera ed avv. Alfio Pisani vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti dalle rispettive cariche per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori avv. Alfio Pisani ed avv. Francesco Conflenti sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1953

Il Ministro: PELLA

(2392)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Caratteristiche dell'etichetta dell'acqua minerale « Uliveto » in comune di Vico Pisano (Pisa)

Con decreto n. 590 del 24 aprile 1953, la Società anonima acque e terme di Uliveto, con sede in Pisa, è autorizzata a contrassegnare le bottiglie contenenti l'acqua minerale Uliveto con etichetta di cm. 13×20, che ha le seguenti caratteristiche:

Sul fondo bianco dell'etichetta è stampato in verde « Proprietà Società Acque e Terme di Uliveto ». Nel corpo centrale di essa figura in alto la dicitura in nero « Premiati Stabilimenti Società Anonima Acque e Terme di Uliveto ». Le parole « Premiati stabilimenti » sono scritte a semicerchio, e sotto di esse la scritta « Società Anonima Acque e Terme di » è racchiusa in un nastro svolazzante con al centro il marchio di fabbrica, rappresentato dalla lettera « U » contornata da un cerchio sorretto dalla figura di un'aquila ad ali spiegate. Segue isolatamente la parola « Uliveto » scritta a caratteri grandi e in nero marcato.

Di seguito, al di sotto della indicazione « Comune di Vico Pisano Prov. Pisa (Italia), è riportata una vignetta raffigurante i monti Pisani e gli stabilimenti della sorgente Uliveto. Ai lati della vignetta sono riportati due gruppi di medaglie ed onorificenze assegnate alla Società, in esposizioni, concorsi, ecc. Altri due gruppi di medaglie figurano nei due opposti angoli del corpo centrale dell'etichetta e in alto, ai lati della scritta Premiati Stabilimenti, ecc. ».

Al di sotto della vignetta, sono riportate le seguenti diciture: « Acqua minerale carbonica naturale, acidulo-alcalina, bicarbonato-calcica, litinica ». e le indicazioni di uso. In fondo vi è la data del decreto di autorizzazione alla vendita (10 agosto 1925, n. 62) e quella del presente decreto.

Nel riquadro di sinistra dell'etichetta, è riportata la dichiarazione del direttore della Clinica medica dell'Università di Pisa, in data 1° settembre 1952, circa le proprietà terapeutiche e la posologia dell'acqua minerale Uliveto. In basso, sempre nel riquadro di sinistra, è trascritto il giudizio di purezza batteriologica dell'acqua del prof. Giulio Buonomini, in data 5 novembre 1952.

Nel riquadro destro dell'etichetta figura l'attestazione rilasciata in data 20 settembre 1952, dell Istituto di idrologia medica dell'Università di Roma (prof. Mariano Messini) circa le indicazioni terapeutiche e la posologia della stessa acqua. Al di sotto i dati dell'analisi chimica eseguita dall'Istituto di chimica generale dell'Università di Pisa.

Ai margini dell'etichetta, e al di fuori dell'inquadratura delimitata da una linea nera, è stampato in rosso e in alto: « Gran premio esposizione internazionale di igiene sociale Roma 1912 », in basso: « bottiglie sterilizzate », sul lato sinistro: « S.A. Acque e Terme di Uliveto ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato.

(2317)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di pesca nei laghi e bacini alpini della provincia di Novara

Nei sottoindicati laghi e bacini alpini, siti nella provincia di Novara, la pesca, comunque esercitata, è vietata dalle ore 12 del 15 ottobre alle ore 12 del 15 giugno:

Valle Formazza: Kastel, Toggia, Morasco, Vannino, Fisch, Sruer;

Valle Devero: Devero, Crampiolo;

Valle Isorno: Larecchio, Mattogno;

Valle Antrona: Campiccioli, Cheggio, Cingino, Camposecco;

Valle di Vedro D'Avino;

Valle Bognanco: Gattascosa, Paione, Campo.

(2047)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di letteratura francese presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di letteratura francese, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2353)

Vacanza della cattedra di diritto industriale presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di diritto industriale cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2354)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 36.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80 — Data: 7 settembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Concilio Filomena fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 26 luglio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Calestini Iolanda — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 489 — Data: 2 gennaio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Brambilla Salvatore fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 — Data: 8 ottobre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Tricarico Luigi di Leonardo Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 5200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 151 — Data: 7 novembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Loiacono Angela e Papa Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Buono del Tesoro novennale 5 % (1949) — Capitale L. 6000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 aprile 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(2085)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 109

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 15 maggio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	626,50
» Firenze	624,90	625 —
» Genova	624,90	626 —
» Milano	624,92	625,75
» Napoli	624,90	626 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,90	626 —
» Torino	624,92	626 —
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,90	626,50

Media dei titoli del 15 maggio 1953

Rendita 3,50 % 1906	66 —
Id. 3,50 % 1902	61,60
Id. 3 % lordo	70,70
Id. 5 % 1935	96,325
Redimibile 3,50 % 1934	80,475
Id 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,10
Id. 5 % 1936	92,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959).	97,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1960).	97,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,10

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 15 maggio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A	Lit 624,91
1 dollaro canadese	» 625,87

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90.46	» corona danese
Egitto	» 1794.55	» lira egiziana
Francia	» 1.785	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87.48	» corona norvegese
Olanda	» 164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142 90	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « San Pietro » fra pescatori, con sede in Carloforte.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 maggio 1953, i poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « San Pietro » fra pescatori, con sede in Carloforte, sono stati prorogati al 30 agosto 1953.

(2282)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso a trenta posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe (gruppo A, grado 10°), in prova, nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 6 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1952 (registro n. 66 Presidenza, foglio n. 195), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 245 del 21 ottobre 1952, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trenta posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe (gruppo *A*, grado 10°), in prova, nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Considerato che i termini per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso stesso sono scaduti il 20 dicembre 1952;

Ritenuta l'opportunità di riaprire detti termini;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, sulla istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, sull'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Per la durata di giorni trenta, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso a trenta posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe (gruppo *A*, grado 10°), in prova, nell'Amministrazione della sanità pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1953

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
MIGLIORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1953
Registro n. 77 *Presidenza, foglio n.* 194. — FERRARI

(2356)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso a due posti di assistente in prova (gruppo A, grado 9°) nel Laboratorio di microbiologia (Sezione medica).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, 8 luglio 1941, n. 868; il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137; il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176; la legge 3 maggio 1950, n. 223; la legge 3 giugno 1950, n. 375; il regio decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1265, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, ratificato dalla legge 30 luglio 1950, n. 630, e la legge 20 giugno 1952, n. 724;

Decreta:

Art. 1.

Nell'Istituto superiore di sanità è indetto un concorso per titoli e per esami a due posti di assistente in prova (gruppo *A*, grado 9°) nel Laboratorio di microbiologia (Sezione medica).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che hanno compiuto i 18 anni di età e non superato i 35. Tale limite massimo di età è suscettibile di aumento in virtù di speciali disposizioni di legge, ma non può comunque superare i 45 anni.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta nella prescritta carta da bollo e corredata dei documenti di cui all'art. 4, deve essere inviata, in plico raccomandato, all'Istituto superiore di sanità, Roma, viale Regina Margherita n. 299, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Devono essere indicate nella domanda due delle lingue straniere di cui all'art. 6 nelle quali il candidato intende sostenere l'esame. E inoltre devono essere elencati i documenti e i titoli presentati e deve essere esattamente indicato il recapito del concorrente.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti devono produrre, nella prescritta carta da bollo e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, i seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana: ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini italiani dello Stato coloro per i quali l'equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato, da rilasciarsi dal sindaco, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato di regolare condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo minore dovranno esibirsi altri certificati dei sindaci dei Comuni nei quali il candidato ha avuto, entro l'anno, precedente residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza da cui risulti che il candidato è di sana costituzione fisica ed è esente altresì da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

L'Amministrazione potrà in qualunque momento sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) stato di servizio militare (per gli ufficiali) o foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato d'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva (per coloro che non abbiano prestato servizio militare). I candidati che abbiano partecipato ad operazioni di guerra ed intendano valersi dei conseguenti benefici devono presentare, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari a' sensi delle vigenti disposizioni.

8) diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche o in scienze naturali da prodursi in originale o in copia notarile;

9) le pubblicazioni scientifiche da prodursi, possibilmente in cinque esemplari, in plico a parte ed entro il termine fissato dall'art. 3, accompagnate da un elenco di esse in duplice copia. Sugli involucri contenenti le dette pubblicazioni devono essere indicati il cognome ed il nome del candidato ed il concorso al quale esse si riferiscono.

Saranno accolti soltanto i lavori pubblicati, ovvero in bozze di stampa, purchè risulti che il lavoro è stato accettato per la pubblicazione da un periodico scientifico;

10) tutti gli altri titoli o notizie sulla operosità scientifica che il candidato riterrà opportuno di presentare;

11) fotografia recente del candidato firmata dal medesimo. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate;

12) situazione di famiglia nella prescritta carta da bollo e debitamente legalizzata da esibirsi dagli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La legalizzazione della firma non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6), 7) e 8) unendo altresì la copia dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Le qualità che danno diritto alla proroga del limite massimo di età o a precedenza o a preferenza nell'assegnazione dei posti devono essere comprovate con certificati rilasciati dalle competenti autorità a norma delle vigenti disposizioni e allegati alla domanda.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e le qualifiche che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando del concorso.

Per la presentazione dei documenti riguardanti titoli preferenziali è accordato peraltro ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere le dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte, di tre prove pratiche e della prova orale.

Le prove avranno luogo a Roma nell'Istituto superiore di sanità, nei giorni che verranno tempestivamente comunicati ai candidati ammessi al concorso.

A. *Prove scritte*

1) nozioni fondamentali di biologia generale e di microbiologia;

2) traduzione in italiano da due lingue straniere scelte dal candidato fra la lingua francese, l'inglese e la tedesca.

B. *Prove pratiche*:

1) tecnica e diagnostica microbiologica e istologica;

2) preparazione, inoculazione e dissezione di animali da esperimento;

3) funzionamento ed impiego di autoclavi, termostati, coagulatori ed altri apparecchi usati in microbiologia.

C. *Prova orale*:

1) cultura generale nel campo tecnico;

2) gli argomenti delle prove scritte e pratiche ad eccezione delle lingue straniere;

3) organizzazione e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per le prove scritte i candidati hanno a loro disposizione: per la prova di cui al n. 1), sino a 6 ore; per la prova di lingue di cui al n. 2) sino a 3 ore.

Per ciascuna delle prove pratiche i candidati hanno a disposizione sino a 9 ore di tempo.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta a norma dell'art. 16 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, ratificato dalla legge 30 luglio 1950, n. 630.

Art. 9.

Ogni commissario dispone di 10 punti per i titoli, di 10 punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per ciascuna prova pratica, di 10 punti per la prova orale.

Non sono ammessi alla prova di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto 35/50 nel giudizio sui titoli.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto almeno 35/50 dei punti nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di 30/50.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 35/50.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nei titoli ed in ciascuna prova.

La graduatoria degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 10.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri riconosce la regolarità del procedimento degli esami, decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei e procede alla nomina dei vincitori secondo l'ordine della graduatoria stessa nel numero dei posti messi a concorso e con l'osservanza delle vigenti disposizioni per eventuali preferenze e riserve.

Art. 11.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1952

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MIGLIORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1953
Registro n. 76 Presidenza, foglio n. 131. — FERRARI

(2337)

Concorso ad un posto di operatore cinematografico in prova (gruppo C, grado 12°) nel ruolo del personale comune ai vari laboratori e servizi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, 8 luglio 1941, n. 868; il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137; il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176; la legge 3 maggio 1950, n. 223; la legge 3 giugno 1950, n. 375; il regio decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1265; il decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 811, ratificato dalla legge 30 luglio 1950, n. 630, e la legge 20 giugno 1952, n. 724;

Decreta:

Art. 1.

Nell'Istituto superiore di sanità è indetto un concorso per titoli e per esami ad un posto di operatore cinematografico in prova (gruppo C, grado 12°) nel ruolo del personale comune ai vari laboratori e servizi.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che hanno compiuto i 18 anni di età e non superato i 35. Tale limite massimo di età è suscettibile di aumento in virtù di speciali disposizioni di legge, ma non può comunque superare i 45 anni.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso redatta nella prescritta carta da bollo e corredata dei documenti di cui all'articolo 4, deve essere inviata in plico raccomandato all'Istituto superiore di sanità, Roma, viale Regina Margherita n. 299, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Inoltre devono essere elencati i documenti e i titoli presentati e deve essere precisato il recapito del concorrente.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti devono produrre, nella prescritta carta da bollo e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini italiani dello Stato coloro per i quali l'equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato, da rilasciarsi dal sindaco, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato di regolare condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore dovranno esibirsi altri certificati dei sindaci dei Comuni nei quali il candidato ha avuto, entro l'anno, precedente residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza da cui risulti che il candidato è di sana costituzione fisica ed è esente altresì da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

L'Amministrazione potrà in qualunque momento sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) stato di servizio militare (per gli ufficiali) o foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato d'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva (per coloro che non abbiano prestato servizio militare). I candidati che abbiano partecipato ad operazioni di guerra ed intendano valersi dei conseguenti benefici devono presentare, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari a' sensi delle vigenti disposizioni;

8) licenza di scuola media inferiore da prodursi in originale o in copia notarile;

9) tutti gli altri documenti che i candidati ritengano utile di presentare per dimostrare la loro attitudine al disimpegno delle mansioni inerenti al posto cui aspirano:

10) fotografia recente del candidato firmata dal medesimo. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate;

11) gli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari devono esibire la situazione di famiglia.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La legalizzazione della firma non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6), 7) e 8), unendo altresì la copia dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Le qualità che danno diritto alla proroga del limite massimo di età o a precedenza o a preferenza nell'assegnazione dei posti devono essere comprovate con certificati rilasciati dalle competenti autorità a norma delle vigenti disposizioni e allegati alla domanda.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e le qualifiche che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando del concorso.

Per la presentazione dei documenti riguardanti titoli preferenziali è accordata peraltro ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere le dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 6.

Gli esami constano di una prova scritta, di quattro prove pratiche e di una prova orale.

Le prove avranno luogo a Roma, nell'Istituto superiore di sanità, nei giorni che saranno tempestivamente comunicati ai candidati ammessi al concorso.

A. *Prova scritta.* — Un argomento che rientri in quelli indicati nel seguente programma

nozioni elementari sulle lastre fotografiche e sulle pellicole cinematografiche;

proiettori cinematografici sonori;

lanterne da proiezione per proiezioni fisse;

lampade da proiezione e loro alimentazione;

difetti e guasti più frequenti nelle installazioni di proiezione cinematografica sonora;

preparazione e svolgimento delle proiezioni;

precauzioni e norme di sicurezza.

B. *Prove pratiche*:

1) uso dei proiettori cinematografici sonori;

2) uso degli apparecchi da proiezione per proiezioni fisse;

3 proiezioni di microfotografie;

4) prova di dattilografia: copiatura a macchina di un brano in un tempo prefissato.

C. *Prova orale*:
gli argomenti delle prove scritte e pratiche;
nozioni elementari di elettrotecnica, radiotecnica, ottica e acustica specialmente applicate alle proiezioni cinematografiche e fisse;
organizzazione e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per la prova scritta i candidati hanno a disposizione sino a sei ore di tempo.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta a norma dell'art. 16 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, ratificato dalla legge 30 luglio 1950, n. 630.

Art. 9.

Ogni commisario dispone di 2 punti per i titoli, di 10 punti per la prova scritta, di 10 punti per ciascuna prova pratica, di 10 punti per la prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto almeno 35/50 dei punti nel complesso della prova scritta e delle prove pratiche, purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di 30/50.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 30/50.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nei titoli ed in ciascuna prova.

La graduatoria degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 10.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri riconosce la regolarità del procedimento degli esami, decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti. approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei e procede alla nomina del vincitore secondo l'ordine della graduatoria stessa e con l'osservanza delle vigenti disposizioni per eventuali preferenze e riserve.

Art. 11.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1952

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MIGLIORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1953
Registro n. 75 Presidenza, foglio n. 283. — FERRARI

(2338)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria generale del concorso a cinquantatre posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (gruppo A, grado 10°) del ruolo tecnico dei Servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti addì 5 luglio 1952, registro n. 16 Interno, foglio n. 155, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a cinquantatre posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco, (grado 10°) del ruolo tecnico di gruppo *A* dei Servizi antincendi;

Visto il decreto Ministeriale 8 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti in data 13 febbraio 1953, registro n. 5 Interno, foglio n. 215, con il quale è stato provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso stesso ed il decreto Ministeriale 29 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1953, foglio n. 26, relativo alla nomina della Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica dei candidati;

Visti i verbali della competente Commissione esaminatrice;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei e vincitori del concorso suddetto:

1. Rivera ing. Francesco Paolo	punti	97,775	su 125
2. Tudisco ing. Angelo	»	94,300	»
3. Brozzi ing. Luigi	»	91,325	»
4. Gianni ing. Sauro	»	90,300	»
5. Dell'Osso ing. Lorenzo	»	88,975	»
6. Nettuno ing. Attilio	»	86,550	»
7. Merolla ing. Pietro	»	85,975	»
8. Cogo ing. Luigi	»	84,675	»
9. Morciano ing. Teodoro	»	83,450	»
10. Gentile ing. Nicolò	»	80,225	»
11. Fava ing. Francesco	»	79,575	»
12. Ehrenfreund ing. Edilio	»	78,625	
13. Nangano ing. Leonardo	»	77,150	
14. Lo Basso ing. Gino	»	76,800	»
15. Catalano ing. Stefano	»	73,700	»
16. Poggiolini ing. Antonio	»	70,375	»
17. Cappelli ing. Gaetano	»	70,125	»
18. Cataldo ing. Carlo	»	66,950	»

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1953

p. *Il Ministro*: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1953
Registro n. 11 Interno, foglio n. 227. — BERITELLI

(2176)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.